

« DIES A QUO »

1. — Guido Donatuti ha limpidamente dimostrato, attraverso una accurata esegesi delle fonti di cui disponiamo, che in nessun periodo dell'evoluzione giuridica romana prese consistenza generale il principio, accolto invece da molti diritti moderni ed in specie dal diritto italiano vigente (cfr. a. 1187 e 2963 co. 3 c.c., 155 c.p.c., 180 co. 3 c.p.), « *dies a quo non computatur in termino* »¹. Se ad un certo fatto era da riconnettersi il decorso di un certo periodo di tempo, il primo giorno di tale periodo era, di regola, quello stesso in cui, sia pure un momento prima della mezzanotte, il fatto da considerare si era verificato. Ancora: se il periodo da considerare era indicato ad uno o più mesi, oppure ad uno o più anni, i giorni che, sempre di regola, venivano attribuiti a quel periodo erano, rispettivamente (dopo la riforma giuliana del calendario), trenta e trecentosessantacinque.

L'unico punto dubbio, in questo quadro, è costituito da un passo del giurista Paolo. Un passo estratto dal *liber singularis de cognitionibus* e sicuramente relativo al termine per interporre reclamo, ma un passo che i *Digesta Iustiniani*, anziché riportare nel titolo 49.4 (« *Quando appellandum sit et intra quae tempora* ») o in un titolo affine, trascrivono nel titolo finale, D. 50.17, « *De diversis regulis iuris antiqui* ».

2. — D. 50.17.101 (Paul. *sing. de cognitionibus*): *Ubi lex duorum mensum fecit mentionem, et qui sexagesimo et primo die venerit audiendus est: ita enim imperator Antoninus cum divo patre suo rescripsit.*

Escluso che il testo sia frutto di una cattiva trascrizione (« *et primo* » in luogo di « *et premo* », abbreviatura di « *et postremo* », come ha ipotizzato lo Huschke) o che sia uscito da una manipolazione post-

* In *Atti Acc. Pontaniana* 30 (1981) 14 ss.

¹ Sul punto: G. DONATUTI, *Due questioni relative al computo del tempo* (1966), ora in *Studi di diritto romano* (1977) 953 ss., 960 ss., con bibliografia. V. anche: A. GAGNER, *Zur römischen Zeitrechnung*, in *Fs. Persson* (Uppsala 1922) 211 ss.

classica (come ha sostenuto, senza molta convinzione, il Beseler), si domanda anzi tutto quale fosse la *lex* cui Paolo si riferiva. La « *communis opinio* » propende per la *lex municipalis*, cui risulta che lo stesso Paolo (o per lui un suo rielaboratore posteriore) dedicò uno specifico *liber singularis ad municipales* (cfr. Vat. 237 e 243). Tuttavia, proprio perché il *liber de cognitionibus* ha un oggetto più ampio del *liber ad municipalem*, io preciserei che, se anche lo spunto fu costituito nel nostro frammento dalla *lex municipalis* e da un rescritto di Settimio Severo e Antonino Caracalla (a. 198-211) relativo alla interpretazione della stessa, Paolo intese riferirsi ad ogni ipotesi di *appellatio*, sostenendo cioè che tutte le volte in cui l'*appellatio* deve essere formulata nel termine perentorio di due mesi non può esservi dubbio che il reclamante vada ascoltato anche (e quanto meno) nel sessantunesimo giorno.

Il sessantunesimo giorno non viene indicato da Paolo, sulla scorta del rescritto di Severo e Caracalla, a titolo di eccezione al principio « *dies a quo computatur in termino* ». Non solo l'eccezione la si sarebbe dovuta esprimere in modo esplicito, cioè sottolineando la esclusione dal computo del giorno di emissione del provvedimento, ma non si spiegherebbe come mai Ulpiano, in un'opera « *de appellationibus* » scritta sicuramente dopo la coregenza di Severo e Caracalla (cfr. D. 49.5.5.3), avrebbe asserito con tanta sicurezza (1 *de appell.* D. 49.4.1.5) che il termine per *appellare* deve computarsi « *ex die sententiae latae* ».

Penseremo allora ad una interpretazione dettata da spirito di *benignitas* verso l'*appellator*? In questo senso si esprime il Donatuti, ma io direi che, pur essendo probabile che Paolo e i giuristi del suo tempo fossero sensibili alle lamentele più o meno giustificate degli *appellatores* giunti (magari da lontano e dopo faticosi viaggi) fuori tempo massimo, non è probabile che gli imperatori abbiano infranto la perentorietà di un termine bimestrale in sede di rescritto, e tanto meno è pensabile che il giurista, facendo leva sul rescritto particolare, abbia tradotto l'infrazione in formula generalizzante, priva di riferimento alla *benignitas*. Del resto, per quel che ci risulta, il problema dei termini perentori in materia di appello fu preso decisamente di petto, mediante la concessione di *dilationes* di uno o più giorni o l'elargizione di ancora più lunghi periodi di *reparatio*, solo da Teodosio II e Valentiniano III (a. 418, CI. 7.63.2) e più tardi, in modo più organico, da Giustiniano I, in una costituzione del 529, anteriore alla compilazione dei *Digesta* (CI. 7.63.5).

3. — A mio avviso, è chiaro che, se Triboniano accolse il passo di Paolo nel tit. D. 50.17, ciò non fu allo scopo di porre in luce un pre-

cedente rispetto alla costituzione di CI. 7.63.5, ma fu perché esso, a prescindere da ogni benigna *dilatatio*, esprimeva un'interpretazione obiettivamente interessante ed apprezzabile di un punto di diritto che poteva esporsi a qualche dubbio. A nostra volta, noi non dobbiamo assegnare al testo di Paolo, per il solo fatto che è inserito tra le « *regulae iuris antiqui* », un valore pregnante che originariamente non ebbe.

Il nostro assunto deve essere solo di stabilire che cosa Severo e Caracalla prima, il giurista Paolo dopo, abbiano potuto voler dire concretamente, interpretando un testo di legge che concedeva all'*appellator* un lasso di tempo, pari a due mesi e non più.

Quale possa essere stato il dubbio interpretativo è facilmente intuibile. Dato che vi sono mesi di trenta giorni, ma vi sono mesi di trentuno giorni (per non parlare del febbraio di 28 o 29 giorni), i « due mesi » della legge debbono intendersi pari a sessanta giorni o debbono intendersi pari al numero di giorni cui essi effettivamente corrispondono? Anzi, considerando la cosa dalla parte dell'appellante, che al minimo di sessanta giorni difficilmente avrebbe rinunciato (pure di fronte ad un bimestre inclusivo di febbraio in un anno non bisestile), l'interrogativo che si poneva all'interprete era se si dovesse tener conto del sessantesimo giorno in un bimestre costituito da un mese di trenta e un mese di trentuno (per esempio, giugno-luglio), e magari se si dovesse tener conto anche del sessantaduesimo giorno in un bimestre (per esempio, luglio-agosto) in cui cadessero due mesi di trentuno giorni.

In genere, sia pure per vie diverse, gli interpreti moderni sostengono l'equazione di due mesi con sessantuno giorni per considerazioni di media: o perché due dodicesimi di un anno di 365 giorni sono pari a sessanta giorni e $10/12$ (circa 61 giorni, dunque), oppure perché normalmente i bimestri sono fatti da un mese di 30 e da un mese di 31 giorni. Secondo i moderni interpreti, sarebbe pertanto escluso che di fronte a due mesi consecutivi di 31 giorni ciascuno il totale dei giorni a disposizione sia sessantadue. Ma, se Paolo traeva spunto da un rescritto imperiale e se il rescritto traeva spunto dal caso pratico di un tizio che aveva interposto il suo reclamo nel sessantunesimo giorno, non mi sembra che siamo autorizzati ad assegnare al dettato di Paolo un valore assoluto.

Siamo autorizzati solo a concludere che la fattispecie concreta considerata dal rescritto e da Paolo era quella di un *appellator* avente a disposizione un bimestre di sessantuno giorni. Se l'*appellator* avesse disposto di un bimestre di sessantadue giorni, gli imperatori e Paolo non avreb-

bero, presumibilmente, contestato il suo diritto ad essere ascoltato anche nel sessantaduesimo giorno.

4. — Sono il primo a rendermi conto che l'interpretazione da me proposta stride con la collocazione del frammento di Paolo in un titolo dei *Digesta* contenente *regulae*. Ma, come tutti sanno, nel titolo D. 50. 17 il caso di *regulae* apparenti o imperfette non è raro, ed è dipeso dall'assillo di Triboniano e compagni di costruirlo con materiali ricavati dalle opere dei giuristi romani, anche quando tali opere non erano formulate in termini di *regulae* vere e proprie.

D'altronde, poco male se qualche lettore dei *Digesta* avesse tratto dal fr. 101 l'impressione che oltre il sessantunesimo giorno non si potesse mai e in nessun caso andare. La costituzione di CI. 7.63.5 lo avrebbe, al pratico, doverosamente indotto ad una conclusione diversa.